

REGOLAMENTO DEL COMITATO DEL GEMELLAGGIO

Premessa

I seguenti punti programmatici saranno gli obiettivi su cui convergere le iniziative dei rapporti di Gemellaggio del Comune di Lenola:

- ✓ Scambi di visite tra Amministratori ed Istituzioni in occasione di manifestazioni di particolare significato civico tra le due città;
- ✓ Incontri annuali tra i responsabili del settore gemellaggio, cultura, turismo e giovani per definire possibilità di scambi di esperienze e di visite;
- ✓ Promozione di visite tematiche, contatti e collaborazione tra associazioni di produttori e commercializzazione nei settori di comune interesse;
- ✓ Collegamento tra Istituzioni e associazioni per informazioni circa la vita sociale, culturale ed economica dei rispettivi territori.

ART.1: Per il raggiungimento di tali premesse è istituito il Comitato del Gemellaggio con il compito di:

- Programmare, coordinare ed organizzare le varie iniziative atte a rendere più funzionali le attività del gemellaggio;
- Favorire la sensibilizzazione della popolazione alle motivazioni del gemellaggio ed una larga partecipazione alle iniziative.

ART.2: Il Comitato è la proiezione operativa dell'Amministrazione Comunale, che rimane responsabile delle scelte e degli orientamenti di fondo del gemellaggio e curerà la diffusione di una coscienza mondiale volta a favorire l'unità e la fratellanza tra i popoli. Il Comitato è istituito con delibera di Giunta Comunale.

ART.3: E' istituito un Comitato per ogni Paese gemellato con il Comune di Lenola.

ART.4: Il Comitato per ogni singolo Gemellaggio è così composto:

- Presidente: il Sindaco o suo delegato
- Il Consigliere Comunale con delega agli scambi culturali e gemellaggi
- Un Consigliere Comunale in rappresentanza di ciascun gruppo consigliere; il rappresentante del gruppo di maggioranza ha anche funzione di segretario verbalizzante
- Il Presidente della Proloco
- Rappresentanti del popolo previa manifestazione di interesse per uno dei comuni gemellati sino ad un massimo di tre, con possibilità di presenza di almeno un rappresentante per genere

ART.5: Nel corso della prima riunione il Comitato nomina un Vicepresidente.

ART.6: La decadenza di uno o più componenti del Comitato per i Gemellaggio può avvenire:

- a) Per dimissioni
- b) Per assenza (più di tre consecutive senza valida giustificazione)

ART.7: Il Comitato può deliberare con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri e deve essere convocato dal Presidente o da richiesta di almeno tre dei suoi membri.

ART.8: Le convocazioni del Comitato per i Gemellaggi, con il relativo ordine del giorno, dovranno essere trasmesse tre giorni prima dalla data fissata. Per motivate ragioni di urgenza potranno essere convocate senza preavviso. Tutte le decisioni dovranno essere prese dalla maggioranza dei suoi membri e, a parità di voti, prevale il voto del Presidente.

ART.9: E' dovere del Presidente:

1. Convocare e presiedere tutte le riunioni del Comitato per i Gemellaggi e disporre l'attuazione delle deliberazioni prese dal Comitato stesso.
2. Firmare la corrispondenza e gli atti ufficiali del Comitato

3. Vigilare e controllare che i principi e gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento e dal Comitato per i Gemellaggi trovino attuazione

In caso di assenza del Presidente, il Vicepresidente ne assume le competenze.

ART.10: Il Comitato per i Gemellaggi si riunisce nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale e di ogni incontro si dovrà redigere il verbale.

ART.11: Il mandato dei componenti del Comitato termina quando decade l'Amministrazione Comunale che lo ha nominato e rimane in carica per le funzioni ordinarie fino alla nomina del nuovo Comitato.